

COMUNE DI ERICE

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.)

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 31 del 2 maggio 2006**

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento	10	Circolazione interna dei dati personali
2	Identificazione delle funzioni istituzionali e delle finalità di interesse pubblico	11	Richiesta di soggetti pubblici
3	Finalità	12	Richiesta di soggetti privati
4	Definizioni di riferimento	13	Rinvio dinamico
5	Individuazione delle banche dati	14	Casi non previsti dal presente regolamento
6	Titolare, responsabile ed incaricati delle banche dati	15	Norme abrogate
7	Trattamento dei dati personali	16	Pubblicità del regolamento
8	Sicurezza dei dati - Misure di sicurezza - Verifiche e controlli	17	Entrata in vigore del regolamento
9	Diritti dell'interessato		

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2

Identificazione delle funzioni istituzionali e delle finalità di interesse pubblico

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per funzioni istituzionali si intendono:

a) le funzioni ed i compiti attribuiti o conferiti al Comune dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme comunitarie applicabili;

b) le funzioni svolte dal Comune in attuazione di convenzioni, accordi di programma, intese e sulla base di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;

c) le funzioni svolte dal Comune in attuazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per attività aventi finalità di interesse pubblico si intendono le attività svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti attribuiti o delegati dallo stato e dalla regione, nonché tutte quelle inerenti l'attività amministrativa.

3. Ai fini del presente regolamento sono inoltre considerate finalità istituzionali e di interesse pubblico tutte quelle come tali individuate per il trattamento dei dati sensibili dal "Garante", in relazione al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga

con modalità che assicurino il rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 4

Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di «trattamento», di «dato personale», di «dati identificativi», di «dati sensibili», di «dati giudiziari», di «titolare del trattamento dei dati», di «responsabile del trattamento dei dati», di «incaricato del trattamento dei dati», di «interessato», di «comunicazione», di «diffusione», di «dato anonimo», di «blocco», di «banca di dati», e di «Garante», si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale corrispondono, in linea generale, agli uffici e servizi in cui è organizzata la struttura dell'Ente, secondo i compiti istituzionali a ciascuna unità organizzativa demandati.

2. I Responsabili di uffici e servizi provvedono, per ciascuna unità organizzativa massima, alla ricognizione delle banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata, redigendo apposito aggiornato documento, a data certa, da conservare presso la propria struttura. Detto provvedimento contiene i seguenti elementi: denominazione dell'archivio; ubicazione; numero postazioni collegate; eventuale applicativo software (ditta fornitrice e ditta incaricata dell'assistenza e manutenzione); responsabile del trattamento dei dati; incaricato del trattamento dei dati.

Art. 6

Titolare, responsabile ed incaricati delle banche dati

1. L'Amministrazione Comunale è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti.

2. Della puntuale applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rispondono i responsabili di procedimento dei corrispondenti servizi amministrativi, contabili e tecnici, come individuati in applicazione dell'art. 48, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal vigente regolamento

comunale sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Fanno carico ai responsabili delle banche dati tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003.

In particolare i responsabili delle banche dati:

a) curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati afferenti all'ufficio o servizio cui sovrintendono;

b) procedono alla introduzione, elaborazione, gestione ed eventuale rettifica dei dati personali, assicurando la tutela della riservatezza;

c) adottano, di concerto con il Responsabile di settore, le misure di sicurezza della banca dati;

d) curano la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;

e) curano le comunicazioni e notificazioni al Garante previste dagli articoli da 37 a 39 del citato decreto legislativo;

f) dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

4. I responsabili delle banche dati possono essere coadiuvati da soggetti incaricati del trattamento dei dati.

5. Il sindaco può, in ogni momento, con provvedimento motivato, designare un responsabile diverso dai soggetti di cui al precedente comma 2.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono trattati per scopi strettamente riconducibili alle funzioni istituzionali ed alle finalità di interesse pubblico del Comune.

Essi vengono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi.

I dati personali sono esatti, se necessario aggiornati, e conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato.

2. Per il trattamento dei dati sensibili si applicano le previsioni contenute nell'art. 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003.

3. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica e mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

4. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, l'interessato presso cui si raccolgono i dati è previamente informato oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo;
- f) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- g) eventuali ulteriori elementi previsti da specifiche disposizioni del citato decreto legislativo.

I responsabili di procedimento favoriscono a tal fine l'introduzione di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso al trattamento ed alla circolazione dei dati.

5. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al superiore comma 4 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Detta disposizione non si applica quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

6. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui al precedente comma 2.

7. Non è consentito mettere a disposizione o a consultazione dati in blocco, né la ricerca per nominativo, di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria previste da leggi o dal presente regolamento.

Art. 8

Sicurezza dei dati - Misure di sicurezza - Verifiche e controlli

1. I responsabili delle banche dati provvedono all'adozione di misure di sicurezza finalizzate a:

- a) ridurre al minimo il rischio di danneggiamento o perdita dei dati memorizzati, anche mediante adozione di procedure per la custodia di copie, e mediante protezione degli strumenti elettronici ed informatici (antivirus);
- b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune, anche mediante adozione di procedure di autenticazione;
- c) prevenire modalità di trattamento non conformi a legge od ai regolamenti;
- d) impedire la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

2. Nel caso i cui i dati personali sono trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici si deve garantire:

- a) l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;
- b) la previsione di procedure per una idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi computi;
- c) la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato.

3. I responsabili delle banche dati garantiscono anche, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003.

4. Gli stessi responsabili delle banche dati si attivano periodicamente con controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche dati e la esattezza e completezza dei dati inseriti.

a) Per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici sono comunque adottate le misure minime di cui all'art. 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenute nell'allegato B) allo stesso decreto legislativo.

Art. 9

Diritti dell'interessato

1. I soggetti, i cui dati sono contenuti in una banca dati del comune, hanno il diritto di ottenere, senza indugio:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma

intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

c) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione che le operazioni di cui ai successivi commi 2 e 3 sono state o meno portate a conoscenza dei terzi.

2.L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3.L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta senza formalità al responsabile della banca dati.

4.L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5.Trovano applicazione gli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 10

Circolazione interna dei dati personali

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Comune, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale il Comune provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitare l'accesso e la fruizione.

2. Ogni richiesta di accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti comunali, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

3. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Art. 11

Richiesta di soggetti pubblici

1. In adempimento dell'obbligo di comunicazione e di semplificazione dell'azione amministrativa, il Comune favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le proprie banche dati e gli archivi degli altri enti pubblici e dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi, che operano in collaborazione con l'amministrazione comunale, in attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al precedente comma è preceduta, di norma, da uno specifico protocollo d'intesa che contiene, a titolo esemplificativo, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazioni dei dati.

3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

Art. 12

Richiesta di soggetti privati

1. Le richieste di soggetti privati intese ad ottenere il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 11 a 17 e da 23 a 27 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono presentate per iscritto e contengono:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'indicazione della banca dati;
- c) l'indicazione delle norme in base alle quali sussiste il diritto del richiedente.

2. Il responsabile del trattamento valuta che la diffusione e la comunicazione sia compatibile con i fini istituzionali dell'ente e che l'accoglimento dell'istanza non leda i diritti e le libertà fondamentali tutelati dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono. In caso positivo, provvede alla trasmissione dei dati richiesti; in caso contrario

emette provvedimento motivato di diniego, in applicazione degli articoli da 141 a 152 del citato decreto legislativo.

Art. 13

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali, lo statuto comunale, i regolamenti comunali.

Art. 15

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e, segnatamente, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 6.4.2000 con la quale è stato approvato il regolamento per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 22 della legge 31.12.1996, n. 675.

Art. 16

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 17

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo la avvenuta pubblicazione dell'atto di approvazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.